

STATUTO SOCIALE

"PuntoZero S.c.ar.l."

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1

Denominazione sociale

In attuazione della legge regionale n. ... del 2021 ed ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 C.C. e dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, è costituita la Società consortile a responsabilità limitata denominata:

"PUNTOZERO S.C.A R.L."

Art. 2

Sede sociale

La Società ha sede in Comune di Perugia all'indirizzo tempo per tempo fissato dall'organo amministrativo.

Art. 3

Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dei soci.

Art. 4

Finalità

1. La Società è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Agenzie e dagli Enti strumentali regionali, dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni, dalle Province, dagli Enti e organismi pubblici da

loro partecipati, nonché dagli Enti, Istituzioni scolastiche, dall'Università, dai Centri di ricerca pubblici e dagli organismi pubblici aventi sede o operanti nel territorio regionale, e costituisce lo strumento organizzativo *in house providing* a cui i soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e di fornire beni e servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dei suddetti enti. In tale ottica la Società è qualificata come "ente strategico regionale" e si pone quale strumento di sistema per la realizzazione delle strategie regionali volte al miglioramento della *governance* pubblica ed alla riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini.

2. La società non ha scopo di lucro e in quanto consortile è finalizzata all'istituzione di una organizzazione e di una struttura condivisa a supporto e coordinamento delle attività istituzionali dei soci singolarmente e nel loro insieme, nonché all'innovazione del sistema sanitario regionale (SSR) e delle pubbliche amministrazioni umbre, anche al fine di conseguire efficienza operativa, evoluzione tecnologica ed economie di scala.

Art. 5

Oggetto sociale

1. La Società eroga servizi di interesse generale ai sensi dell'ordinamento comunitario ed interno e precisamente:

a) sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei

relativi flussi informativi, compresa la digitalizzazione del sistema sanitario regionale e del sistema informativo regionale, supportando la programmazione strategica delle amministrazioni socie ed i progetti di gestione del cambiamento, anche mediante attività di analisi dei dati di carattere predittivo;

b) cura delle attività ed erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;

c) sviluppo e gestione del Data Center regionale e della rete pubblica regionale;

d) progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;

e) gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli artt. 94 e 101 della L.R. n. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi.

2. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi ICT nell'ambito delle organizzazioni interne dei singoli enti soci.

3. La Società svolge anche le funzioni di Centrale di Acquisto per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori a favore delle pubbliche amministrazioni e degli Enti soci e di Soggetto Aggregatore ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 e ss.mm. e ii. di cui meglio al successivo art. 6.

4. La società può assumere il ruolo e le funzioni di organismo intermedio ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. La società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei soci consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

6. Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per il modello *in house providing*, la Società Consortile potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari comunque ad esse connesse, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie reali, l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, beni immateriali

ed in genere ogni operazione riconosciuta necessaria ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.

7. La Società in quanto consortile dovrà essere rimborsata dei costi relativi alla gestione della sua attività dai soggetti soci e, a tal fine, addebiterà a questi ultimi, al puro costo documentato ed accettato dai soci stessi, le prestazioni eseguite per conto dei medesimi, ivi compresa l'attività della centrale regionale acquisti, nonché le spese di funzionamento e di gestione, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio.

8. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. Nei limiti di cui sopra è consentita altresì la produzione del proprio fatturato a favore degli enti pubblici e/o privati non soci al fine di conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l'attività principale della Società.

Art. 6

Centrale Regionale Acquisti

1. La società svolge le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed è finalizzata ad un nuovo modello di governance degli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni socie.

2. La Società è anche centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, la Società si articola in due sezioni:

a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;

b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.

4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse dei soci e degli enti pubblici operanti sul territorio regionale, perseguendo:

a) la razionalizzazione della spesa per forniture, servizi e lavori;

b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali,

attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

5. La Società quale centrale di acquisto, attraverso la CRAS e la CRA, è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica pubblicando gli atti di gara sul proprio sito internet.

TITOLO II - SOCI

Art. 7

Soci

1. Possono essere soci consorziati della Società, la Regione Umbria, che ne detiene la quota di maggioranza assoluta, le agenzie e gli enti strumentali regionali, le Aziende sanitarie, i Comuni, le Province, gli Enti e organismi pubblici da loro partecipati, nonché Enti, istituzioni scolastiche, Università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nel territorio regionale.

2. I diritti di ogni socio nei confronti della Società, salvo quelli inerenti l'esercizio del controllo analogo in sede dell'Unità di Controllo di cui all'art. 22, sono proporzionali alle quote di partecipazione al capitale.

Art. 8

Obblighi dei soci

1. I soci consorziati si impegnano ad osservare scrupolosamente lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché a partecipare all'attività della Società.

2. La società potrà richiedere ai soci contributi annuali onde consentire le integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento della Società e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nello statuto, nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati dall'atto costitutivo o al momento del loro ingresso nella Società.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE, BILANCIO

Art. 9

Capitale sociale

Il capitale è determinato in Euro 4.000.0000 (quattromilioni) diviso in quote come per legge.

Art. 10

Trasferimento quote

Stante la natura pubblica dei soci, la loro partecipazione alla società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono disciplinati dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 11

Aumento di capitale

In caso di aumento del capitale sociale spetta ai Soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni possedute.

Art. 12

Riserva legale

1. In considerazione delle finalità consortili che escludono ogni scopo di lucro della Società, la stessa addebita ai soci le prestazioni al puro costo, per cui il bilancio risulta di regola in pareggio e non ha avanzi attivi di gestione.

2. Comunque, nell'eventualità che la Società consegua avanzi attivi di gestione, la riserva legale è costituita mediante accantonamento annuale di una somma non inferiore al 5% degli avanzi attivi di gestione netti risultanti dal bilancio approvato, fino a che la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

3. La riserva, se viene diminuita per qualsiasi ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Art 13

Contributi dei soci

1. La società potrà richiedere contributi periodici in denaro per contribuire alle spese di funzionamento della Società e per il conseguimento delle finalità consortili.

2. L'ammontare degli eventuali contributi periodici in denaro è determinato annualmente dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico.

3. I criteri per la ripartizione tra i soci degli oneri contributivi di cui al comma precedente, nonché i termini e

le modalità dei relativi versamenti sono stabiliti dall'Assemblea.

4. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 sono assunte dall'Assemblea con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e con delibera a maggioranza assoluta.

Art. 14

Esercizio sociale - Bilancio -Piano Strategico triennale e Budget annuale

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre. L'Amministratore Unico provvede alla redazione del Bilancio redatto con l'osservanza degli articoli dal 2423 al 2431 del C.C..

2. L'Amministratore Unico predispone altresì, per ciascun esercizio sociale, il progetto del Piano Strategico Triennale delle attività unitamente al relativo Budget di previsione annuale.

3. Il progetto è trasmesso, per le osservazioni, alla Regione Umbria e agli altri soci consorziati, nonché alla "Unità di Controllo analogo" per l'esercizio del controllo preventivo previsto dall'art. 22, che hanno facoltà di far pervenire le loro eventuali osservazioni entro il 31 dicembre, anche al fine di determinare le eventuali quote di contributi a carico dei soci ai sensi dell'art. 13 dello statuto.

4. Il progetto di Piano Strategico Triennale e relativo Budget annuale di previsione, così come approvato dall'Amministratore Unico ed eventualmente osservato dai

soci, a seguito del positivo controllo preventivo dell'Unità di Controllo analogo, è deliberato in via definitiva dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5. I Soci consorziati dopo l'approvazione dell'Assemblea, assumono in bilancio, in via definitiva, gli impegni di loro competenza derivanti dal budget della Società consortile.

6. E' vietata la distribuzione di avanzi attivi di gestione, salvo la eventuale ripartizione dei risultati di gestione tra i soci a riduzione degli oneri da questi sostenuti.

7. Il capitale sociale può essere ridotto, mediante rimborso ai soci, nei soli casi di esuberanza dello stesso o in ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più consorziati, nel rispetto della natura e della finalità della società consortile e delle norme vigenti.

TITOLO IV - ORGANI

Art. 15

Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) l'Assemblea dei soci consorziati;
- c) l'Organo di controllo e revisore dei conti.

L'Assemblea dei soci consorziati è costituita dai rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti partecipanti o loro delegati.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro (ai sensi dell'art. 8 comma VII L.R. 9/2014) salvo diversa

modifica della normativa richiamata nel senso di prevedere la possibilità di un organo collegiale.

Ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali, oltre che istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16

Decisioni dei Soci - Assemblea

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto ex art. 2479 C.C., nelle modalità e con le maggioranze previste dalla Legge.

L'Assemblea, che si riunisce di norma ogni quattro mesi e comunque almeno semestralmente, si intende costituita nelle modalità e con le maggioranze previste dalla legge.

In particolare l'Assemblea, nel rispetto delle direttive vincolanti preventivamente formulate dall'Unità di Controllo analogo di cui all'art. 22 del presente statuto:

- a) approva il bilancio;
- b) approva il Piano Strategico Triennale ed i Budgets annuali comprensivi degli atti di programmazione dell'attività della Società;
- c) nomina e revoca l'Amministratore Unico e l'Organo di controllo, nonché eventualmente il soggetto al quale è

demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;

d) delibera il compenso dell'Amministratore Unico e dell'Organo di controllo in conformità con la disciplina nazionale e regionale vigente;

e) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dell'Organo di controllo;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

h) esamina ed approva la relazione semestrale dell'Organo amministrativo di cui all'articolo 20, comma 4° del presente statuto;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea;

l) autorizza l'Amministratore Unico al compimento dei seguenti atti:

1) acquisti, alienazioni e locazioni di immobili;

2) esecuzione di ogni operazione che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ad eccezione di quanto oggetto del C.R.A.S. e della CRA oggetto di specifico regolamento.

L'Assemblea, sempre nel rispetto delle direttive vincolanti preventivamente formulate dall'Unità di Controllo analogo, di cui all'art. 22 del presente statuto, e con le maggioranze previste dal successivo comma 5, delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sullo scioglimento e liquidazione della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

c) sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal presente articolo 16, comma 4 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle decisioni dei soci e delle deliberazioni Assembleari devono essere presentate ai sensi e nei termini di Legge.

In coerenza con gli obiettivi individuati dalla programmazione regionale, la Società elabora il Piano Strategico Triennale ed il budget annuale di attività che, una volta approvato dall'Assemblea dei soci, viene trasmesso alla Giunta Regionale per la verifica del rispetto degli indirizzi e dalle direttive vincolanti regionali.

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico quando lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il dieci per

cento del numero dei Soci medesimi o dall'Organo di Controllo.

2. L'Assemblea deve essere convocata, oltre che nella periodicità stabilita dall'art. 16, comma 2, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del budget di previsione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze, segnalate dall'Amministratore Unico nella relazione di gestione, lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia dell'Amministratore Unico, provvede, in via sostitutiva, l'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 2406 Cod.Civ..

3. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate almeno otto giorni prima dell'adunanza tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo delle Amministrazioni consorziate e dell'Organo di Controllo.

4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Art. 18

Intervento alle Assemblee

1. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e partecipare alle consultazioni scritte o alla manifestazione

di consenso per iscritto, tutti coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

Art. 19

Presidenza della Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal legale rappresentante della Società o, in mancanza, da persona al momento designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

2. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, o per obbligo di legge, il verbale viene redatto da un Notaio.

3. Il verbale delle riunioni assembleari viene formalmente trasmesso dal Presidente dell'assemblea a tutti i soci consorziati entro otto giorni dalla riunione per l'approvazione, che avverrà con comunicazione tramite posta elettronica certificata.

Art. 19 bis

Verbalizzazione Assemblee

In deroga a quanto previsto ai precedenti articoli 16 e 17, le assemblee potranno tenersi anche con la partecipazione degli aventi diritto in luoghi diversi, purchè sia assicurata, per teleconferenza, videoconferenza e comunque

con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momento, a tutti gli aventi diritto:

- la possibilità di identificazione reciproca;
- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno, con possibilità di esame contestuale;
- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.

Le riunioni assembleari si considereranno, ove svolte in tal modo, tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

La verbalizzazione verrà effettuata dal Presidente con l'ausilio di un segretario.

Art. 20

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci consorziati su designazione della Regione Umbria a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 11/1995.

All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

L'Amministratore Unico è rieleggibile e dura in carica per il periodo di tempo determinato, non superiore al triennio, stabilito al momento della nomina.

L'Amministratore Unico redige semestralmente una relazione, trasmessa anche all'Unità di Controllo analogo di cui all'art. 22, sul generale andamento della gestione e sulla

sua prevedibile evoluzione, anche in funzione dello stato di attuazione del Piano triennale e budget annuale delle attività della Società, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, che l'Amministratore trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti all'art. 16 del presente statuto.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Unità di Controllo analogo di cui al successivo art. 22 nonché delle competenze assegnate all'Assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti idonei per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.

All'Amministratore Unico, spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio nei limiti delle disposizioni di legge.

Le decisioni dell'Amministratore Unico devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore Unico e dal segretario dallo stesso nominato.

Organo di controllo

Le funzioni di Organo di Controllo sono esercitate da un Sindaco Unico, anche con competenze e poteri di Revisione legale dei Conti, nominato dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea determina anche la retribuzione dovuta all'Organo di Controllo.

I poteri ed i diritti dell'Organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2399 e segg. del Codice Civile. Nelle competenze del Sindaco Unico Revisore rientrano le verifiche ed attestazioni spettanti all'O.I.V. in materia di anticorruzione (L.190/2012 e ss.mm. e ii.).

Art. 22

Esercizio del controllo analogo sulla Società

La Regione Umbria e gli altri Soci consorziati esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi organi societari, in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei Soci, ed in conformità alle regole del modello *in house providing*.

Al fine di consentire da parte delle amministrazioni socie l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, attraverso forme di controllo congiunto ex art. 5 punto 5 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta da ciascun socio, è

costituita in rappresentanza dei soci stessi l' "Unità di Controllo analogo" con poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione sulla società. L'Unità di Controllo analogo è composta da n. 9 (nove) membri, rappresentativi dei diversi soci, e la sua costituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinati da apposito "Regolamento dell'Unità di Controllo analogo" deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Nel corso della prima riunione, l'Unità di Controllo analogo individua tra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tre esercizi.

L'Unità di Controllo analogo assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti che esprimono ciascuno un solo voto e le sue indicazioni, direttive e/o pareri sono vincolanti per gli Organi societari.

Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società, eventuali controversie tra i soci e la società, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea societaria, devono essere sottoposti al controllo preventivo dell'Unità di Controllo analogo.

L'Unità di controllo analogo di cui sopra si riunisce di norma con cadenza quadrimestrale, in concomitanza con le riunioni Assembleari, salvo che una o più delle Amministrazioni consorziate ne richiedano la riunione anticipata per trattare questioni di rilievo.

La convocazione e le funzioni di segreteria dell'Unità di controllo analogo sono assicurate dalla struttura amministrativa della Società.

La Società è tenuta a trasmettere all'Unità di Controllo analogo i seguenti atti:

- a) il Piano Strategico Triennale e i Budget annuali, oltre agli altri eventuali documenti di tipo programmatico, ivi compresi i piani pluriennali ed i programmi annuali di attività della CRAS e CRA, nonché il bilancio di esercizio;
- b) la relazione dell'Amministratore Unico di cui all'art. 20, comma 4° del presente statuto;
- c) gli atti che dispongono in ordine alla organizzazione della Società.

Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Unità di Controllo analogo ha il diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione delle attività societarie.

TITOLO V - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

Art. 23

Bilancio e avanzi di gestione

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nei limiti ed in presenza dei presupposti di legge, il bilancio potrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro un termine superiore a centoventi giorni, nei limiti e alle condizioni fissate dall'art. 2364 C.C.

4. La società potrà ricevere dai soci anticipazioni e/o finanziamenti fruttiferi o meno di interessi esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VI

Art. 24

Recesso del socio

Ciascun socio può esercitare di recesso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

- a) modifica dell'oggetto sociale;
- b) fusione o trasformazione della Società;
- c) inosservanza da parte dell'Amministratore Unico delle procedure stabilite dall'art. 22 dello Statuto, a tutela degli interessi e delle finalità istituzionali perseguite dai soci mediante la partecipazione nella Società.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25

Scioglimento e liquidazione

1. La Società è sciolta di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. I liquidatori sono nominati dall'assemblea, che delibera lo scioglimento della Società e ne stabilisce anche obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge.
3. Le eventuali attività residue allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, dedotti il capitale sociale e le somme accantonate a copertura delle obbligazioni, anche fidejussorie, a carico dei singoli consorziati, saranno ripartite in base alle quote possedute.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi, in quanto applicabili.